-- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Nazionale --
-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --

Croce Rossa Italiana

UNIVERSITÀ di VERONA

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

Il **Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona** (C.F. 93009870234 e P.I. 01541040232 – PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it), con sede legale in Via Carlo Montanari, 9, città Verona, CAP 37122 (d'ora innanzi "Dipartimento di Scienze Giuridiche" o "UNIVR-DSG") qui rappresentato nella persona del Direttore di Dipartimento, Professor Giuseppe Comotti, autorizzato alla stipula del presente atto dagli organi preposti,

**e**

l'**Associazione della Croce Rossa Italiana — Organizzazione di volontariato**, con sede legale in Roma, Via Bernardino Ramazzini 31 - 00151, C.F. 13669721006, qui rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro tempore Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche "la CRI" o l'"Associazione").

La CRI e UNIVR-DSG vengono di seguito singolarmente e congiuntamente denominate, rispettivamente, la "Parte" o le "Parti".

PREMESSO CHE

- UNIVR-DSG, in base ai propri compiti istituzionali, svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo; promuove e partecipa a collaborazioni con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati; stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società e imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali; promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;

- la CRI è una Organizzazione di volontariato che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario. Posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1.1 del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178;

- la CRI, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, così come modificato dall'art. 99 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

- la CRI possiede e risponde ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dall'art. 41 del D.L gs. 3 luglio 2017, n. 117 e - a far data dal 4 novembre 2022 - è formalmente iscritta nel Registro nazionale unico del terzo settore (RUNTS) nella sezione "Reti associative", al numero di repertorio n. 64351, giusto Decreto

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --



del 04 novembre 2022 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Scopo principale di una rete associativa è quello di sostenere le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore associati attraverso il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto;

- la CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che agiscono in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità delle comunità alle quali rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire e alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;

- ai sensi degli artt. 21.4, 21.7 e 21.8 dello Statuto della CRI, i Comitati CRI sono soggetti autonomi dotati di autonomia patrimoniale, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge; operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e operativa, possono disporre l'approvvigionamento di beni e servizi, e approvano il fabbisogno di personale dipendente in sede locale;

- l'art. 1.4 del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, prevede espressamente l'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Associazione di una serie di attività di interesse pubblico e di carattere umanitario, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, attraverso il contributo di circa 150.000 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale, tra cui figurano le attività di advocacy, di diplomazia umanitaria e le attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado, università o altri enti di formazione, nonché la diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario;

- la CRI è una Organizzazione di volontariato che agisce in quanto membro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ha tra i suoi scopi la diffusione del diritto internazionale umanitario, dei Principi Fondamentali e dei valori umanitari, con un particolare interesse verso le tematiche attinenti al diritto dei diritti umani, dei rifugiati e dei migranti, dei disastri, nonché alla cooperazione internazionale e all'educazione alla pace. A tali fini, la CRI organizza attività di disseminazione e formazione rivolte a volontari, soci e al suo personale, ovvero indirizzate verso la società civile e le Forze Armate;

- nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 9.1 del proprio Statuto, la CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi, nonché con i poteri pubblici, per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali e agli scopi dell'Associazione;

- UNIVR-DSG, per il conseguimento delle proprie finalità, può avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche e soggetti privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- UNIVR-DSG ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con la CRI per lo sviluppo di una collaborazione che possa facilitare il reciproco dialogo, lo scambio di expertise, la condivisione di progettualità e le altre attività di mutuo interesse a vantaggio dei docenti e degli studenti dell'Università, così come di volontari, soci e personale della CRI e dei soggetti beneficiari delle attività di diffusione e formazione svolte dalla CRI;

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --



- appare, pertanto, necessario definire i termini, le modalità e le condizioni della collaborazione fra le Parti;

- l'attuazione del presente Protocollo avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e nel rispetto dello Statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico, dell'identità visiva e dell'emblema di Croce Rossa e del logo della Croce Rossa Italiana, e parimenti nell'osservanza delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento di UNIVR-DSG;

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano quanto segue:

**Art. 1 — Premesse**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e vincolano le Parti alla loro osservanza. Le pattuizioni contenute nel presente Protocollo costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale e/o scritta relativa all'oggetto dello stesso.

**Art. 2 — Finalità**

2.1 Con il presente Protocollo, le Parti intendono disciplinare i termini e le attività della reciproca collaborazione, nonché definire i reciproci impegni.

2.2 Le Parti intendono sviluppare e disciplinare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, con particolare ma non esclusivo riferimento alla diffusione del diritto internazionale umanitario, così come dei Principi Fondamentali e dei valori umanitari e alle relative declinazioni, come indicato in premessa. Tale rapporto è finalizzato sia al reciproco scambio di competenze, che allo sviluppo e alla realizzazione di attività formative e di disseminazione, promozione di studi e ricerche, sviluppo di progettualità innovative e attività volte al coinvolgimento dei propri volontari e/o studenti.

2.3 Per il perseguimento delle finalità indicate, le Parti si impegnano a collaborare per l'espletamento delle seguenti attività:

- realizzazione di attività formative e di disseminazione, ivi compreso attraverso lo scambio di docenti ed esperti sulle tematiche oggetto di reciproco interesse nell'ambito delle attività promosse da UNIVR-DSG o dalla CRI;
- organizzazione di convegni, incontri, attività laboratoriali, dibattiti sulle tematiche di interesse comune e realizzazione di forme di comunicazione per la promozione e diffusione di questi eventi e delle attività di ricerca e didattica promosse dalle Parti;
- visite-studio di studenti e volontari CRI presso le sedi operative di CRI sul territorio italiano;
- facilitazione dell'accesso di volontari, soci e personale CRI ad attività di interesse scientifico e didattico svolte dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, con eventuale riconoscimento, ai fini interni dell'Associazione, delle attività a cui hanno partecipato volontari, soci e personale CRI;
- promozione di ricerche e pubblicazioni su temi di comune interesse;
- creazione di partnership per la partecipazione a progetti europei e nazionali;
- facilitazione nella realizzazione di progetti di tirocinio curriculare o extra-curriculare.

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --



**Art. 3 – Disciplina dei rapporti fra le Parti**

3.1 I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Protocollo;
- negli eventuali accordi esecutivi, di cui al successivo art. 4, stipulati in esecuzione del presente Protocollo;
- in tutte le leggi, direttive nonché nei regolamenti interni che disciplinano le attività oggetto del presente Protocollo.

3.2 Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e in autonomia organizzativa;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
- a condividere il proprio *know-how* per lo sviluppo e la realizzazione delle attività oggetto del Protocollo e degli eventuali accordi attuativi di cui all'art. 4;
- a promuovere le attività e divulgare i relativi contenuti e strumenti in riferimento al Protocollo attraverso azioni di comunicazione *online* e *offline* concordate tra le Parti;
- a tenere indenne l'altra Parte e i suoi dipendenti, collaboratori e volontari, da ogni e qualsivoglia pregiudizio o danno da essi subito, da ogni responsabilità, da costi, spese (anche legali) da essi sostenute, nonché a manlevarli da ogni eventuale azione, ragione, pretesa avanzata da terzi che siano conseguenza di inadempimenti rispetto alle vigenti normative e/o al presente Protocollo e eventuali successivi accordi attuativi e da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe derivanti dalla violazione del presente Protocollo o dall'uso abusivo dei rispettivi logotipi.

**Art. 4 – Accordi attuativi**

4.1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata, se necessario, tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

4.2. Gli eventuali accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza, precisando e definendo al livello operativo gli impegni delle Parti di cui ai precedenti articoli.

4.3 Gli eventuali accordi attuativi dovranno stabilire:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i referenti responsabili per lo svolgimento e il monitoraggio delle attività, nonché del conseguimento dei relativi obiettivi;
- le informazioni relative alle risorse umane, materiali, assicurative previste per le attività da porre in essere.

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --



4.4 Gli eventuali accordi attuativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci per le Parti, l'articolazione delle azioni, i tempi di esecuzione, l'impiego di personale, la presenza di oneri e ogni altro aspetto di natura gestionale che si renda necessario.

4.5 Gli eventuali accordi attuativi scaturenti dall'applicazione del presente Protocollo dovranno essere concertati direttamente dalle competenti strutture delle Parti e costituiranno allegati del presente Protocollo, previa approvazione dei competenti organi decisionali e comunque nel pieno rispetto e in conformità ai rispettivi processi e procedure interne e in osservanza alla normativa di riferimento inderogabilmente applicabile alle Parti.

**Art. 5 — Entrata in vigore, durata e recesso**

5.1 Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e resterà in vigore per 3 anni. Qualora la sottoscrizione delle Parti non fosse contestuale, la data di entrata in vigore sarà corrispondente alla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.

5.2 Il presente Protocollo resta valido, efficace e vincolante – anche dopo il termine di cui al comma 1 – esclusivamente per la regolamentazione di eventuali accordi esecutivi sottoscritti mentre questo era in vigore.

5.3 Fatto salvo quanto sopra, alla data di scadenza, il Protocollo dovrà ritenersi terminato senza obbligo di preavviso per entrambe le Parti. Qualora le attività programmate non dovessero essere ultimate entro la scadenza di cui sopra, dette attività dovranno, comunque, essere portate a completamento.

5.4 Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo del presente Protocollo esclusivamente mediante successivi accordi da esse sottoscritti, anche nella forma di scambio di lettere formali.

5.5 Fatto salvo il risarcimento del danno subito, le Parti si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Protocollo mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di inadempimento degli obblighi previsti all'interno del presente Protocollo.

5.6 Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo già eseguita. La Parte recedente si impegna a concludere le attività avviate prima del proprio recesso. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo di Intesa dovranno essere redatte in forma scritta, controfirmate da entrambe le Parti ed annesse allo stesso.

**Art. 6 — Oneri**

6.1 Il presente Protocollo non è di per sé oneroso per le Parti. Queste ultime definiranno, di volta in volta e di comune accordo, anche tramite eventuali accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo, le modalità e i termini di realizzazione delle relative attività, precisando le risorse eventualmente necessarie e la ripartizione di eventuali oneri, previa approvazione e comunque nel rispetto delle competenze dei rispettivi organi decisionali e nella piena osservanza dei rispettivi processi interni e della normativa di riferimento.

**Art. 7 — Uso dei logotipi, marchi ed emblemi**

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --

7.1 La CRI concede a UNIVR-DSG il diritto non esclusivo all'utilizzo del Logo di 'Croce Rossa Italiana' (CRI) esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziative di cui al presente Protocollo e in coerenza con la sua vigenza temporale. Il Logo di CRI, in particolare, potrà essere utilizzato da UNIVR-DSG esclusivamente per le finalità inerenti e connesse alla realizzazione delle finalità del presente Protocollo. A tal riguardo, UNIVR-DSG si obbliga:

- ad astenersi da qualsiasi utilizzo del Logo di CRI diverso da quello qui autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o claim e, in ogni caso, a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici ecc.;
- a rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Protocollo e nell'utilizzo del Logo di CRI, l'immagine dell'Associazione nonché a osservare e rispettare le prescrizioni di cui al "Regolamento sull'Uso dell'Emblema di Croce Rossa e del Logo della CRI" e al "Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI";
- a non associare in alcun modo – anche indirettamente – il Logo di CRI a comunicazioni, messaggi, annunci o notizie di natura politica o sindacale, nel rispetto del Principio di Neutralità, o comunque a qualsiasi comunicazione, messaggio, riferimento, annuncio o notizia in contrasto con i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

7.2 La CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del Logo di CRI da parte di UNIVR-DSG, al fine di garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Protocollo. L'Associazione si riserva, altresì, il diritto di ritirare la presente autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione. Eventuali utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti del Logo di CRI saranno considerati motivi di risoluzione del presente Protocollo ex art. 1456 c.c. *mutatis mutandis*.

7.3 UNIVR-DSG concede alla CRI gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione al proprio logotipo identificativo ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione. UNIVR-DSG, parimenti, si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del proprio logotipo da parte della CRI per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Protocollo di Intesa e gli utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti del logotipo UNIVR-DSG saranno considerati motivi di risoluzione del presente Protocollo ex art. 1456 c.c. *mutatis mutandis*.

**Art. 8 — Comunicazioni e referenti**

8.1 Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo, le Parti identificano, quali rispettivi referenti:

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Odv

Referente (ruolo): Dott. Tommaso Natoli, Responsabile U.O. Principi, Valori, Diritto Internazionale Umanitario e Dottrina
Indirizzo: Via Ramazzini 31, 00151, Roma
Email: tommaso.natoli@cri.it

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --

Croce Rossa Italiana

UNIVERSITÀ di VERONA

Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona
Referente (ruolo): Prof. Eleonora Branca, Ricercatrice RTT in Diritto Internazionale
Indirizzo: Via Carlo Montanari, 9, città Verona, CAP 37122
E-mail: eleonora.branca@univr.it

8.2 Le Parti, tramite i referenti individuati, si impegnano a valutare e monitorare periodicamente lo sviluppo delle attività e l'effettivo raggiungimento dei fini di cui al presente Protocollo.

8.3 I detti referenti concorderanno modalità e tempistiche di svolgimento delle attività di monitoraggio.

8.4 Le Parti si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati nel precedente comma 8.1.

8.5 Qualsiasi comunicazione, richiesta o notifica da inviarsi ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto e inviata per raccomandata a./r. (con prova di ricevimento) e/o tramite PEC o posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati (ovvero a diversi indirizzi che verranno comunicati per iscritto da una Parte all'altra), presso i quali le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Protocollo:

- Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona - Via in Via Carlo Montanari, 9, città Verona, CAP 37122; PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it;
- Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv, Via B. Ramazzini, 31 - 00151 Roma; PEC: comitato.nazionale@cert.cri.it

**Art. 9 — Risoluzione delle controversie e foro competente**

9.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

9.2 Al presente Protocollo si applica la legislazione italiana. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

**Art. 10 — Obblighi di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale**

10.1 Le Parti si impegnano a considerare riservata e confidenziale qualsivoglia tipo di informazione scambiata e/o utilizzata nel corso delle attività di esecuzione del presente Protocollo, assicurando che tali dati siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività e che non saranno comunicati a terzi.

10.2 Le Parti si impegnano reciprocamente alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Protocollo. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Protocollo, dal diffondere informazioni in violazione della riservatezza. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dello stesso. Non saranno da considerarsi confidenziali le informazioni che: (i) erano già in possesso o conosciute dalle Parti alla data della

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --



loro ricezione; (ii) siano o divengano in seguito di pubblico dominio senza responsabilità delle Parti; (iii) siano rese pubbliche dietro consenso scritto delle Parti.

10.3 Le Parti riconoscono l'importanza della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il presente Protocollo non concede il diritto di utilizzare il lavoro e/o i contenuti eventualmente elaborati nell'ambito delle attività ad oggetto dello stesso, di cui una delle due Parti sia autore e detenga la proprietà intellettuale, al di fuori di esso.

10.4 Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare. Eventuali invenzioni, brevettabili o meno, ed ogni eventuale altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dalle attività in attuazione del presente Protocollo saranno appartenenti, in parti uguali, alle Parti o agli autori secondo la normativa vigente, salvo diversa pattuizione.

10.5 Fatto salvo quanto sopra, ad ogni modo le Parti si impegnano a regolamentare con appositi e successivi accordi di attuazione le modalità di sfruttamento, protezione e disseminazione dei risultati comuni.

10.6 Resta, ad ogni modo, sin d'ora inteso che ciascuna Parte potrà pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, fatti salvi i diritti d'autore dei singoli, i risultati e/o l'oggetto delle ricerche e delle attività di cui al presente Protocollo, previa comunicazione all'altra Parte del testo della pubblicazione e/o presentazione.

10.7 Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui verranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo e ad utilizzare gli stessi esclusivamente per le finalità dello stesso.

10.8 Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, da esplicitare all'atto della stipula degli eventuali accordi attuativi, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

10.9 I risultati delle attività, ricerche e/o degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali e su libri o in occasione di congressi, convegni, seminari, solo dopo aver verificato preventivamente la non brevettabilità degli stessi.

**Art. 11 — Trattamento dati**

11.1 Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro competenza nel pieno rispetto di tale normativa. In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --



terzi saranno trattati e comunicati all'altra per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione del presente Protocollo. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 679/2016.

11.2 Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi.

11.3 È fermo l'obbligo di ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

11.4 Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, delle azioni o delle pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii), ad essa ascrivibili.

11.5 Ciascuna Parte potrà rivolgersi in qualunque momento all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri i dati personali o per esercitare gli altri diritti previsti dalle disposizioni in materia di privacy (art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.).

11.6 Resta inteso che specifici e ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali potranno essere comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base dell'altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Per UNIVR-DSG il titolare del trattamento dei dati è il Direttore di Dipartimento, Prof. Giuseppe Comotti e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Marco Dal Monte contattabile all'indirizzo e-mail DPO@ateneo.univr.it; privacy@ateneo.univr.it.

Per la CRI, il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione della Croce Rossa Italiana — Organizzazione di volontariato, in persona del Presidente Nazionale, e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Sandro Di Minco, contattabile all'indirizzo e-mail dpo.privacy@cri.it.

**Art. 12 — Obblighi assicurativi**

12.1 UNIVR-DSG dà atto che il personale universitario e i soggetti, a qualsiasi titolo, eventualmente coinvolti nelle attività del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

12.2 La CRI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori o volontari eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo.

12.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione ad eventuali e particolari esigenze, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --



12.4 Le Parti si impegnano a rispettare e dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

**Art. 13 — Non esclusività**

13.1 Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività, rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori, attuali e futuri, con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.

13.2 In tal caso, sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo e quello delle eventuali collaborazioni similari.

**Art. 14 – Forza maggiore**

14.1 Le Parti si impegnano a collaborare e agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Protocollo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.

14.2 L'attuazione del presente Protocollo sarà monitorata, per l'intera durata dello stesso, dai rispettivi referenti e dagli uffici competenti di ciascuna Parte.

14.3 Le Parti sono in ogni caso sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Protocollo dovuti a 'eventi di forza maggiore'. Per 'evento di forza maggiore' si intende un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza, quale, a titolo meramente esemplificativo, impossibilità per eventi avversi di adempiere alle proprie obbligazioni nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, black-out nazionali superiori alle 5 ore, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali o industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Protocollo.

14.4 La Parte che non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di un 'evento di forza maggiore' dovrà informare prontamente l'altra Parte dal momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali nel più breve tempo possibile non appena questo sarà cessato.

14.5 Qualora l'evento di forza maggiore perduri per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Protocollo con comunicazione scritta inviata all'altra.

**Art. 15 – Clausole di integrità**

15.1 Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti e alle decadenze di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

15.2 Le Parti gestiscono i rapporti riferendosi ai principi contenuti nei propri Codici Etici, nelle rispettive norme di funzionamento.

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --



15.3 Le Parti dichiarano espressamente di aver preso visione e, per gli effetti, accettato quando previsto dai rispettivi Codice Etici e di prendere atto degli impegni assunti nei documenti sopra citati, nonché di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti e di fare in modo, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, che queste ultime si informino ai principi equivalenti a quelli adottati dalla controparte.

15.4 Le Parti si impegnano ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione, sia nel settore pubblico sia privato. Di conseguenza, le Parti si impegnano a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o altre utilità di qualsiasi natura non dovuti.

15.5 Per quanto di rispettiva competenza, le Parti si impegnano altresì a non offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, mediante i propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, volontari o terzi in genere, benefici o altri vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, inclusi dipendenti, dirigenti e/o collaboratori di controparte, loro parenti ed altre persone che abbiano con le stesse relazioni di colleganza o di interesse.

15.6 Nell'ipotesi in cui una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente articolo il presente Protocollo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Per le stesse ragioni, il presente Protocollo dovrà considerarsi automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in una delle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui si verifichi la cessazione dell'attività, il fallimento, la liquidazione coatta o il concordato preventivo, o qualunque altra procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione di una delle due Parti;
- in caso di irrogazione di sanzioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
- perdita di qualunque altro requisito previsto dalla Legge per l'attuazione del presente Protocollo.

**Art. 16 — Disposizioni Generali**

16.1 Il presente Protocollo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Protocollo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

16.2 Il presente Protocollo non è cedibile né trasmissibile, né in tutto né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

16.3 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 co. 1 c.c., se una o più clausole del presente Protocollo vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall'effetto della Legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme del presente atto, né di alterare la validità e il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.

-- Protocollo informatico n. 2026/23288/CN/E del 15/10/2026 --

Croce Rossa Italiana

UNIVERSITÀ di VERONA

16.4 Nell'ipotesi di nullità parziale di cui al precedente comma 3, le Parti si accorderanno per apportare al presente atto gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.

16.5 Qualsiasi modifica, aggiunta, integrazione e/o variante al presente Protocollo non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto al medesimo e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.

16.6 La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente, né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata.

16.7 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivante dal presente Protocollo, non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

16.8 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola del medesimo e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle Parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una Parte sull'altra, con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.

**Art. 17 – Imposta di registro**

17.1 Il presente Atto non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. e norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa.

Date e firme digitali:

| Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana Organizzazione di volontariato | Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona |
|---|---|
| Il Presidente Nazionale<br>Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro | Il Direttore di Dipartimento<br>Prof. Giuseppe Comotti |

Valastro
Rosario Maria Gianluca
12.10.2026
08:31:36
UTC

_____ _____

UNIVERSITÀ di VERONA

Firm
Gius
Data
Org
DEG
VER